UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 -73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Prot. n. 0065780 del 16/04/2021 - Rep. n. 2012 - del 20/04/2021 - Contratto collettivo integrativo - Classificazione VII/6 - Fascicolo 2021/VII/6 - Luccia Salvatore

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di
"*Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2020*"

Modulo I
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione		L'Ipotesi di Contratto Collettivo integrativo è stata siglata in data 18 gennaio 2021.
Periodo temporale di vigenza		Anno 2020
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed OO.SS.: FLC-CGIL – CISL/FSUR – FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS – SNALS CONFSAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC-CGIL - SNALS CONFSAL - RSU
Soggetti destinatari		Personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Con il presente Accordo si intende definire i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018 nonché favorire forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso "attività di interesse individuale" che si concretizzano nella attribuzione di un "*bonus*".
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno.**	E' stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria.

	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università del Salento 2020/2022 (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/01/2020)
		È assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
		Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2019, in data 23/6/2020.
Eventuali osservazioni		

Modulo II
Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione dell'articolato del contratto

L'art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, prevede che le parti negoziali definiscono i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del medesimo CCNL in favore del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo.
Con il "*Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2020*", siglato il 18/01/2021, le parti negoziali hanno individuato forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso "attività di interesse individuale", che si concretizzano nell'attribuzione al personale interessato di un "*bonus*", nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario. I

soggetti negoziali, quindi, hanno inteso quantificare l'entità del "*bonus*" ed hanno, nel contempo, individuato le fattispecie assistenziali e sociali per le quali è possibile riconoscere un sussidio, stabilendone contestualmente il limite massimo nonché le condizioni legittimanti la richiesta.

Art. 1 – OBIETTIVI

Con il presente Accordo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, le parti negoziali pongono in essere i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del citato CCNL, stabilendo le condizioni temporali richieste per beneficiare dei sussidi.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA

L'articolo fissa l'arco temporale di applicabilità dell'Accordo: anno 2020.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

La disposizione contrattuale individua le risorse stanziate per le attività in questione stabilendo, altresì, la volontà del tavolo negoziale di non avvalersi della facoltà di utilizzare quota parte delle risorse iscritte ai Fondi di cui agli artt. 63 (*Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D*) e 65 (*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*) del precitato CCNL per le finalità di cui al presente contratto. Pertanto, le risorse utilizzate per il finanziamento del contratto in questione sono solo quelle disponibili, per l'anno 2020, sugli appositi capitoli del bilancio universitario, in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
Il comma 2 dell'articolo in commento destina le seguenti risorse finanziarie:

- € 135.645,07 per il finanziamento delle attività ricreative, sportive e culturali;
- € 18.260,59 per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali.

Le parti dettagliano le fattispecie meritevoli di finanziamento e convengono, altresì, che eventuali economie, accertate a consuntivo, vengano riportate nell'esercizio finanziario successivo ad incremento del budget delle attività assistenziali e sociali, mentre nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare complessivamente i sussidi dovuti, si stabilisce che i singoli importi riconosciuti vengano riproporzionati in relazione alle risorse finanziare disponibili.

TITOLO I
ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER LA SOCIALIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4 – ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI

Con il presente articolo, le parti convengono di stabilire, per l'anno 2020, la concessione, per le "*attività di interesse individuale*" riconducibili nell'ambito delle "forme di sostegno utili alla socializzazione del personale", di un "*bonus",* dell'importo massimo di € 250,00 e, comunque, contenuto nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario. Detto "*bonus"* è riconosciuto

al personale con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ed è spendibile in non più di due esercizi commerciali.
Con l'articolato le parti stabiliscono di proporzionare l'entità del *"bonus"* in base al periodo di sussistenza del rapporto di lavoro. Viene, altresì, specificato che il beneficio non viene attribuito al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso del 2020.

TITOLO II
BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

Art. 5 – CONCESSIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

L'articolato prevede che la corresponsione dei sussidi assistenziali avvenga sulla base dell'ISEE posseduto dal richiedente, in relazione al sostegno del reddito della famiglia in termini di sussidi erogati per le fattispecie di seguito elencate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico – furti e scippi.

Art. 6 – MALATTIE GRAVI

Le parti individuano le categorie di beneficiari condizionando l'erogazione del sussidio per le spese per cure mediche e di degenza nonché per le spese connesse all'assistenza, al mancato rimborso totale delle stesse da parte del S.S.N., da parte di enti o di assicurazioni. In tale articolo si fissa, altresì, l'importo massimo erogabile della spesa e si specifica che si deve avere riguardo al singolo evento. Le parti specificano, inoltre, che la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la data della documentazione contabile della spesa sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

Art. 7 – DECESSO DEL DIPENDENTE

Le parti individuano le categorie di beneficiari che possono richiedere un sussidio per le spese funebri sostenute in caso di decesso di un dipendente dell'Ateneo e fissano, altresì, l'importo massimo erogabile della spesa.

Art. 8 – DECESSO DI FAMILIARE

In tale articolo si individuano i soggetti per i quali può essere avanzata dal dipendente richiesta di sussidio in merito a spese funebri sostenute. Si individua l'importo massimo erogabile della spesa e si specifica che si deve avere riguardo al singolo evento.

Art. 9 – CURE DENTARIE, INTERVENTI CHIRURGICI E PROTESI

Le parti individuano la tipologia di spese per le quali il dipendente può chiedere l'attribuzione di un sussidio. Anche in tale fattispecie le parti condizionano l'erogazione del sussidio al mancato rimborso totale della spesa da parte del S.S.N., da parte di enti o di assicurazioni. L'articolato contiene l'importo massimo erogabile della spesa con la specificazione che si deve avere riguardo al singolo evento.

Art. 10 – BISOGNO GENERICO – Furti e scippi

In tale articolo le parti specificano che la fattispecie del "Bisogno generico" riguarda l'ipotesi di "Furti e scippi", individuando nel contempo la documentazione che deve essere allegata all'istanza di sussidio.
Anche in questo caso si stabilisce l'importo massimo giustificabile della spesa con la specificazione che si ha riguardo al singolo evento.

Art. 11 – CRITERI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

L'articolato contiene la suddivisione in fasce di valore ISEE in corrispondenza delle quali è fissata la percentuale della spesa rimborsata e l'importo massimo del sussidio concedibile.
La disposizione contrattuale, nell'individuare il periodo temporale al quale devono essere riferite le istanze di sussidio, specifica, tra l'altro, che tutti i benefici di cui al Titolo II (*Benefici assistenziali e sociali*) del contratto integrativo spettano unicamente nei casi in cui la data della documentazione attestante la spesa sostenuta ricada nel periodo di servizio del dipendente.

Art. 12 – NORMA FINALE

Con tale articolo viene previsto il rinvio alle disposizioni del CCNL vigente per tutto quanto non disciplinato dal contratto integrativo in questione.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del contratto integrativo in questione ammontano complessivamente ad € 153.905,66 e sono utilizzate nel modo seguente:

- € 135.645,07 per il finanziamento delle attività ricreative, sportive e culturali;
- € 18.260,59 per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali.

Come già evidenziato sopra, le parti negoziali non hanno inteso avvalersi della facoltà di utilizzare quota parte delle risorse iscritte ai Fondi di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL del 19/04/2018 per le finalità di cui al presente contratto. Pertanto, le risorse utilizzate per il finanziamento dell'accordo in questione sono solo quelle disponibili, per l'anno 2020, sugli appositi capitoli del bilancio universitario, in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale.

UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli"
Via Calasso, 3 -73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221/295440
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

c) Effetti abrogativi

Il contratto in questione, nel definire i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2020, di fatto abroga il precedente contratto integrativo[1] sottoscritto, con riferimento all'anno 2019, in materia di welfare integrativo.

d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

L'Accordo intende favorire forme di sostegno utili alla socializzazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Università del Salento attraverso "*attività di interesse individuale*" nonché disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia che si trova in particolari situazioni di difficoltà.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Donato De Benedetto)

DE BENEDETTO DONATO
22.01.2021 08:49:08
UTC

IL RETTORE
(prof. Fabio Pollice)

POLLICE
FABIO
22.01.2021
09:25:09 UTC

[1] "*Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2019*", sottoscritto l'8/6/2020.